



Milano, 29 Marzo 1991

Circolare Tecnica 12/91

Oggetto: Nuove misure in materia di lotta alla delinquenza
di tipo mafioso

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Distribuzione: | BAI | DOTT. RATTI - DOTT.SSA PRETI |
| | BARCLAYS | DOTT. VINCENT - DOTT.SSA PEREGO |
| | BN | DOTT. SPAGNOLETTI - AVV. GEBBIA |
| | CBI FACTOR | AVV. BONDIOLI - RAG. BALLARINI |
| | | AVV. BERTOLI |
| | CENTRO | DOTT. GUIDUCCI |
| | | AVV. DEL FRATE - DOTT.SSA FRATI |
| | COMIT | DOTT. GHIDONI - DOTT. BRUSCIA |
| | CREDIT | DOTT. LOCONSOLE - DOTT. FOTI |
| | DESIO | RAG. BARBIERI - AVV. SODDU |
| | FACTOR IND. | RAG. REALI - DOTT.SSA CIVARDI |
| | FACTORIT | DOTT. FILIPPI - DOTT. CEREDA |
| | FIN-ECO | RAG. FACCHETTI - DOTT. PERNIGOTTO |
| | FINROMA | DOTT. VAZZA - DOTT. MANCINI |
| | FISCAMBI | DOTT. BURCHI |
| | GENERAL | RAG. CASAMASSIMA - AVV. MAZZEO |
| | IFITALIA | AVV. SCIUME' - DOTT. MUSSO - |
| | | SIG. NANNETTI - DOTT. CALLIGARO |
| | | RAG. TRUFFELLI |
| | MEDIO | DOTT. TANSINI - DOTT. SACCHI |
| | MONTE PASCHI | DOTT. STANGHELLINI - RAG. ZUIN |
| | | RAG. RONDINE |
| | SANPAOLO | SIG. HAIM - DOTT.SSA FERRO MILONE |
| | SELEFACTOR | DOTT. GUIDORIZZI |
| | SIFIND | DOTT. FURLOTTI - DOTT. CREMA |
| | | DOTT. BOTTINO |
| | SPEI | DOTT. LUZZATTO - DOTT. BERSANI |
| | SUD | DOTT. GRECO - DOTT. MANUTI |
| | AVV. G. DE NOVA | |

In allegato trasmettiamo un documento preparato dalla Commissione
Tecnico-legale che integra ed aggiorna quanto comunicato nelle ns.
precedenti Circolari Tecniche 4/90 e 9/91 corredato dal testo dei
decreti-legge n. 72 del 8.3.91 e n. 76 del 13.3.91.

Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

Si fa seguito alla Circolare Tecnica n. 4/90 pari oggetto per fornire un aggiornamento sugli adempimenti previsti dalla normativa in esame a carico delle Associate nonché sui vincoli recentemente introdotti dal Decreto Legge 4.1.1991 n. 2 - nella formulazione risultante dal nuovo Decreto Legge n. 72 del 8.3.1991, che ne ha reiterato le norme con decorrenza 10.3.1991 - alla circolazione dei mezzi di pagamento.

Il complesso delle norme in materia di lotta alla criminalità mafiosa e di prevenzione del riciclaggio di denaro sporco attraverso l'attività finanziaria ha assunto ormai ampiezza e proporzioni tali da doversi considerare un dato permanente e di fondo del regolamento delle attività finanziarie, al di là di quella che può essere la sorte dei singoli provvedimenti che lo compongono e delle ulteriori modifiche che verranno in futuro apportate.

Le specifiche finalità che la normativa si propone, ancorché non ancora compiutamente conseguite, sono le seguenti:

- a. identificazione dei soggetti operanti nel campo della intermediazione finanziaria;
- b. controllo sull'attività svolta da tali intermediari;
- c. controllo sull'erogazione di denaro pubblico;
- d. controllo sulla circolazione dei mezzi di pagamento.

Mentre gli obiettivi elencati nei punti a), b), c) sono ancora lungi dall'essere raggiunti, il controllo sulla circolazione dei mezzi di pagamento deve ritenersi ottenuto con le norme dettate dal c.d. decreto anti-riciclaggio.

Prima di esaminare tali ultime norme, appare opportuno osservare che gran parte delle difficoltà che la normativa antimafia sta creando all'operatività corrente delle Associate è collegata all'imprecisa collocazione nel settore che, essendo sfuggito sino ad oggi a precisi controlli istituzionali, risulta ora esposto a tutti quei gravami procedurali e burocratici che la nuova normativa ha introdotto per gli intermediari non soggetti al controllo della Banca d'Italia e/o della CONSOB. Ciò appare tanto più evidente ove si consideri la discrasia tra la definizione ampia della nozione di intermediari finanziari - potenzialmente abilitabili alla gestione dei trasferimenti di somme e titoli e quindi allo svolgimento di una funzione di "controllori" - contenuta nell'art. 4 del decreto anti-riciclaggio e le persistenti difficoltà in materia di riscossione dei pagamenti da parte degli Enti Pubblici nonché, da ultimo, ai problemi che si vanno presentando per quanto riguarda l'incasso di mezzi di pagamento.

Alla luce delle considerazioni generali sin qui esposte, si ritiene quindi necessario sottolineare l'esigenza di pervenire ad una definitiva regolamentazione del settore, che consenta di inquadrare le

aziende che ne fanno parte come intermediari abilitati, facendone "soggetti controllori" piuttosto che controllati nell' ambito dell' attuale regime normativo.

In considerazione della persistente fluidità della situazione normativa - determinata dall' uso della decretazione d'urgenza, con conseguente reiterazione dei provvedimenti non convertiti - di seguito verranno esaminati solo i problemi più immediati connessi con l' applicazione della "normativa antimafia": la cosiddetta "certificazione antimafia" per la riscossione dei pagamenti degli Enti Pubblici e le norme anti-riciclaggio in materia di limitazioni all' uso di contanti e titoli al portatore, di registrazione dei movimenti finanziari nonché di controllo sugli intermediari finanziari.

1. Certificazione antimafia

Com'è noto l' ASSIFACT ha indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri apposito quesito volto ad ottenere un parere in merito all' obbligo delle società di factoring a produrre la certificazione in termini - o la documentazione necessaria per ottenerla - al fine di incassare somme dalle Pubbliche Amministrazioni a fronte dei crediti pervenuti in cessione alle medesime società. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha girato il quesito al Ministero dell' Interno, che in data 5.1.1991 ha risposto confermando l' assoggettabilità delle società di factoring all' obbligo di certificazione sulla base di una interpretazione ampia della ratio della norma. Tale risposta, pur non avendo valore di interpretazione autentica, costituisce una importante conferma di un orientamento che si riscontra di frequente nella operatività quotidiana.

Va inoltre aggiunto che, decaduti per mancata conversione in legge il D.L. n. 324/1990 e n. 5/1991, il Governo ne ha sostanzialmente reiterato le norme in data 13.3.1991 con D.L. 13.3.1991 n. 76, confermando l' estensione dell' obbligo di acquisizione della certificazione antimafia relativamente a tutti gli amministratori, invece che al solo legale rappresentante. Deve quindi ritenersi confermato che, ove l' Ente Pubblico che richiede la certificazione non vi rinunci, la stessa dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori in carica.

2. Limitazioni all' uso del contante e dei titoli al portatore - registrazione dei movimenti di mezzi di pagamento

Passando ai contenuti specifici del decreto anti-riciclaggio, esso dispone, in sintesi che:

1. dal 11.3.1991 il trasferimento a qualsiasi titolo di somme complessivamente superiori a lire 20 milioni deve essere effettuato solo a mezzo di assegni bancari, postali o

circolari recanti la clausola di non trasferibilità, bonifici bancari, carte di credito o di pagamento; fanno eccezione i trasferimenti tra intermediari abilitati (art. 1, 1° comma);

2. dal 11.3.1991 il trasferimento di titoli al portatore o di somme di contante di importo superiore a lire 20 milioni deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di intermediari abilitati (art. 1, 2° comma);

Ferma restando la validità civilistica dei trasferimenti effettuati in maniera difforme, le infrazioni a tali norme devono essere segnalate al Ministero del Tesoro dagli intermediari abilitati (l'azienda che accetta il versamento e quella che effettua l'estinzione del titolo) e comportano l'applicazione di sanzioni amministrative di importo dal 10% al 40% della somma irregolarmente trasferita. Va inoltre considerato che il limite dei 20 milioni si riferisce all'importo complessivo del trasferimento, il che porta a ritenere che possa configurarsi come un unico trasferimento anche quello disposto (p. es.) tramite più titoli di importo unitario inferiore, ma emessi nella medesima data e con il medesimo beneficiario.

Sotto il profilo pratico, va segnalato che allo stato attuale l'incasso di assegni non trasferibili intestati al cedente con l'apposizione della clausola "per conoscenza e garanzia" deve considerarsi infrazione alla norma sulla circolazione dei mezzi di pagamento; si ritiene invece praticabile - ferma restando la possibilità di valutazioni diverse da parte degli intermediari bancari attraverso i quali transitano gli assegni - l'incasso di titoli sulla base di apposita procura conferita dal cliente che preveda espressamente la facoltà di versamento sui conti bancari della procuratrice.

3. a far tempo dal 9.4.1991 tutti gli intermediari finanziari - abilitati o meno ad effettuare operazioni di trasferimento - devono registrare ogni trasferimento di mezzi di pagamento di importo complessivamente superiore a lire 20 milioni, provvedendo entro 30 giorni ad inserirne i dati in un unico archivio centralizzato (art. 2, 2° comma); l'omessa istituzione dell'archivio è punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno ed un'ammenda da 10 a 50 milioni di lire (art. 5, comma 4);
4. entro il 31.12.1991 l'archivio deve essere formato e gestito a mezzo sistemi informatici (art. 2, 2° comma) i cui standard verranno stabiliti con successivo decreto del Ministero del Tesoro;
5. dal 1° gennaio 1992 tra gli elementi identificativi dei soggetti che operano trasferimenti di somme per contanti

dovrà essere registrato anche il codice fiscale, qualora l'operazione sia effettuata per conto di un terzo occorrerà registrare anche il codice fiscale del terzo (art. 2, 2° comma);

6. dal 11.3.1991 è obbligatoria l'acquisizione di tutti i dati identificativi dei nuovi soggetti (intendendosi con ciò sia i dati identificativi del cliente, sia quelli dei suoi rappresentanti abilitati ad operare) con i quali si effettuano operazioni a carattere continuativo, ivi compreso il codice fiscale (art. 2, 2° comma);

Per quel che riguarda la collocazione delle società di factoring rispetto agli obblighi previsti dalla nuova normativa - che modifica il testo dell'art. 30 della legge 19.3.1990 n. 55 - va ricordato che esse sono già attualmente tenute all'obbligo di registrazione dei movimenti di mezzi di pagamento ai sensi del medesimo art. 30, comma 1 lett. d) in quanto partecipate da soggetti creditizi, a differenza di altri soggetti - p. es. le compagnie assicurative - che non venivano precedentemente indicati. Pertanto, pur essendo pacifico che esse non possono essere considerate intermediari finanziari abilitati ex lege ai sensi dell'art. 4, 1° comma del Decreto - e rientrando quindi tra quegli ulteriori soggetti che possono essere abilitati con Decreto del Ministero del Tesoro su istanza degli stessi - si deve ritenere che permane per esse l'obbligo di registrazione de movimento di mezzi di pagamento con le modalità già adottate.

Va inoltre osservato che le novità introdotte dal nuovo decreto rispetto alla normativa precedente (inserimento dei dati in un archivio unico centralizzato entro 30 giorni dalla registrazione del movimento, registrazione estesa anche ai trasferimenti disposti a mezzo bonifico bancario) si applicano alle società di factoring con decorrenza dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del nuovo decreto, quindi dal 9.4.1991.

7. indipendentemente dalla qualifica di intermediari abilitati, tutti gli intermediari finanziari sono tenuti, a decorrere dal 25.3.1991, a segnalare al Questore del luogo dell'operazione qualsiasi operazione ritenuta, in base ad elementi obiettivi, sospetta di collegamento con uno dei reati di cui all'art. 648-bis C.P.; l'obbligo, sanzionato amministrativamente con l'applicazione di una pena pecuniaria, ricade sui responsabili delle dipendenze esterne e degli uffici che materialmente registrano le operazioni di trasferimento, che devono riferire "senza ritardo" al legale rappresentante dell'azienda o ad un suo delegato i quali effettuano la segnalazione al Questore ove non ritengano infondato il sospetto (art. 3); per le aziende che non

dispongano di dipendenze esterne l' obbligo fa carico direttamente al legale rappresentante o ad un suo delegato;

8. è fatto inoltre obbligo - ancorché non sanzionato in alcun modo - agli intermediari finanziari di dotarsi di adeguate procedure di controllo al fine di evitare il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio.

3. Controlli sugli intermediari finanziari

Gli artt. 6-11 del D.L. 8.3.1991 n. 72 costituiscono un primo abbozzo di normativa di vigilanza sulle società finanziarie. Essi istituiscono dei requisiti soggettivi per gli operatori, per gli amministratori, sindaci e dirigenti delle società ed estendono ai soci ed agli esponenti delle società finanziarie i requisiti di onorabilità richiesti per soci ed esponenti degli istituti di credito.

La normativa in questione appare totalmente priva di disposizioni attuative che regolino le modalità ed i termini dell' istituzione degli elenchi presso la Banca d' Italia, delle comunicazioni da rendere da parte dei soggetti interessati nonché delle dichiarazioni da rendere in sede di iscrizione al registro delle imprese; inoltre il comma 12 dell' art. 6 precisa che le disposizioni dettate dal medesimo articolo non si applicano ai "soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali". Atteso quanto sopra e considerato che la legge n. 52/91 identifica un ambito soggettivo - quello delle società che esercitano "l' attività di cessione dei crediti" - sottoponendolo a vigilanza, si riterrebbe di poter escludere l' applicazione delle norme di cui all' art. 6 alle società di factoring, ferma restando invece l' applicabilità delle norme di cui agli artt. 7, qualora si richieda l' abilitazione ad effettuare trasferimenti, 8 e 9, in materia di onorabilità dei soci e degli esponenti.

Peraltro, in questo contesto di scarsa chiarezza ed estemporaneità normativa e considerate le sanzioni previste in caso di inottemperanza agli obblighi istituiti dall' art. 6, si ritiene opportuno prendere contatto con la Banca d' Italia al fine di concordare una comune interpretazione di tali norme.

DECRETO-LEGGE 8 marzo 1991, n. 72.

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere una disciplina volta all'ordinamento delle attività finanziarie e di introdurre sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I**Art. 1.****Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore**

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni deve essere eseguito per contanti per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le fedi di credito;

c) carta di credito o di pagamento;

d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;

e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti tra intermediari abilitati effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dall'11 marzo 1991.

6. Il trasferimento per contanti, eseguito per il tramite degli intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.

7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

Art. 2.**Obblighi di identificazione e di registrazione**

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento ai trasferimenti indicati dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi, entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale.

verranno acquisiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo che comporti trasferimenti a terzi complessivamente superiori al limite indicato. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti già effettuati. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 31 dicembre 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, a tal fine, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal presente decreto.

Art. 3.

Segnalazioni di operazioni

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base a elementi obiettivi, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate, in base a elementi

obiettivi, ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo, o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini, anche sospendendo, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto, in ogni caso, divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

Art. 4.

Disposizioni applicative

1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese di assicurazione e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di indicare, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati, altri intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento, di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

Sanzioni, procedure, controlli

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dall'11 marzo 1991, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un quinto alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi che agisce, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonché il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis».

15. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35».

CAPO II

Art. 6.

Società finanziarie

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che dà comunicazione dell'iscrizione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita

la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le società finanziarie procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario, la società è sciolta e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme del codice civile.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in società finanziarie, possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. Almeno uno dei sindaci effettivi, ed uno dei sindaci supplenti, deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le società finanziarie depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, le società di cui al presente articolo devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della società nel

registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. In deroga a quanto previsto nel comma 2, le società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Per locazione finanziaria si intende l'operazione nella quale il concedente mette a disposizione per un tempo determinato e verso un corrispettivo periodico un bene strumentale all'esercizio dell'attività dell'utilizzatore, che il concedente fa costruire o acquista, anche dallo stesso utilizzatore che lo sceglie e ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e che può acquistarne la proprietà alla scadenza del contratto con il pagamento di un prezzo prestabilito.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

Art. 7.

Sezione speciale dell'elenco

1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 6 è istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale ed ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di

informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 8.

Onorabilità dei soci

1. Ai partecipanti al capitale delle società che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non può procedersi alla costituzione di enti creditizi o di società che esercitano imprese finanziarie qualora uno o più soci che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1, ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

Art. 9.

Onorabilità degli esponenti

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, numero 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni altro soggetto che esercita un'impresa finanziaria. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Art. 10.

Doveri del collegio sindacale

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e società che esercitano imprese finanziarie vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ove applicabile. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Art. 11.

Collaborazione fra le autorità di vigilanza

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

Art. 12.

Carte di credito

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Art. 13.

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività ed alle operazioni poste in essere ai sensi del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, salvo per quanto riguarda le sanzioni.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MAMMI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

91G0112

DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1991, n. 73.

Disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

Visto l'art. 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223, che delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente gli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1991, n. 76.

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata e per assicurare la difesa della legalità, di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di circostanze aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché in tema di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa e di legislazione antimafia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

PERSONE CONDANNATE PER PARTICOLARI DELITTI

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale e agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo se non vi sono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di abituale dimora del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.»

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.»

3. L'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole «di particolare pericolosità sociale» sono sostituite dalle seguenti: «socialmente pericolose»;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.»

4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, già sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri

indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.»

5. Dopo l'articolo 58-his della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente:

«Art. 58-ter (Persone che collaborano con la giustizia). — 1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.»

6. Dopo l'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 58-quater (Divieto di concessione di benefici). — 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, se non abbiano effettivamente espiaato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.»

7. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Art. 2.

1. I condannati per i delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non possono essere ammessi alla liberazione condizionale se vi sono elementi tali da far ritenere attuali i collegamenti con

la criminalità organizzata o eversiva. Si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 3.

1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, e all'articolo 2, comma 2, si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 4-bis, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

Art. 5.

1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine

ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure.»

2. L'articolo 292 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: «e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova»;

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«e) la data e la sottoscrizione del giudice.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.».

3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292 comma 2-bis del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica la disposizione dell'articolo 275 comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.».

Capo III

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI PER REATI COMMESSI DA PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O PER REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ MAFIOSE.

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 18 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

«Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99

del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

2. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.».

Art. 7.

1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Art. 8.

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

3. Quando le attenuanti previste dal comma 1 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni, si procede alla revisione della sentenza su richiesta del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la sospensione delle misure alternative alla detenzione e l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate fino ad un terzo quando risulta che il colpevole abbia commesso il fatto allo scopo di usufruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2. L'aumento è fino alla metà se uno dei benefici è stato conseguito.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ARMI

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Omissa custodia di armi*). — Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi predetti le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel primo comma giunga ad impossessarsene agevolmente.

Quando il fatto di cui al primo comma è commesso in luoghi predisposti per il tiro o in quelli in cui può svolgersi l'esercizio dell'attività venatoria, la pena è dell'ammenda fino a lire un milione.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.»

2. L'articolo 702 del codice penale è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono sostituiti dai seguenti:

«È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.»

Art. 10.

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.»

Capo V

AGGRAVANTI PER LA DETERMINAZIONE O LA UTILIZZAZIONE DI MINORENNI E DI NON IMPUTABILI O NON PUNIBILI NELLA COMMISSIONE DI REATI.

Art. 11.

1. All'articolo 111 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»

2. All'articolo 112, primo comma, del codice penale, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto o una persona in stato d'infermità o di deficienza psichica ovvero si è comunque avvalso degli stessi, o di persona non imputabile o non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.»

Capo VI

COORDINAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 12.

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a individuare servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della

Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

Capo VII

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Art. 13.

1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un reato in ordine al quale sussistono sufficienti indizi.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2.»;

c) nel comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 14.

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale, anche in quiescenza, della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende.

Art. 15.

1. All'articolo 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.».

Art. 16.

1. In Campania, in Puglia ed in Calabria sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, lettere a), b) e d) limitatamente alle materie di contabilità pubblica. 3, 4, primo comma, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea.

3. Le sezioni di cui al comma 1 possono disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il comitato regionale della pubblica amministrazione. Il comitato, presieduto dal commissario del Governo, è composto dai responsabili a livello regionale degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella regione.

Art. 18.

1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione a dipendenti pubblici, con priorità per quelli statali. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite di impegno di 50 miliardi a valere sul limite di impegno di 150 miliardi relativo al 1989 previsto al comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successivamente rimodulato al 1991 con la legge 29 dicembre 1989, n. 405;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP e da imprese di costruzione e loro consorzi. Il limite massimo di mutuo è fissato in lire 85 milioni ed il relativo ammortamento ha durata non superiore a 15 anni, con tasso agevolato pari al 20 per cento del tasso di riferimento. Le ulteriori modalità per le erogazioni dei mutui agevolati sono determinate dal CER. Il CIPE, su proposta del CER, delibera sui limiti di reddito per l'accesso agli alloggi di cui al programma straordinario.

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. Gli interventi possono far parte di programmi integrati di riassetto urbano.

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure e i tempi previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 21 ottobre 1971, n. 855, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6.

Art. 19.

1. Per le esigenze di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il termine previsto dall'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1993 per i residui di stanziamento provenienti

dall'esercizio finanziario 1985 e successivi, esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il riferimento temporale contenuto nello stesso articolo 6, quarto comma, si intende fatto a ciascuno degli esercizi finanziari in cui si articola il programma di cui all'articolo 1, primo comma, della predetta legge n. 16 del 1985, fino al 31 dicembre 1993.

Capo IX

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

Art. 20.

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto e dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso. Il suddetto procuratore della Repubblica interviene nel procedimento davanti al tribunale indicato nell'articolo 4 della legge citata.»

2. Il comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. La proposta di applicazione della misura di prevenzione non è in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327.»

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a

quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.»

4. Il comma 1 dell'articolo 10-sevies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.»

5. Il comma 4 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, o di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.»

6. Il comma 6 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.»

7. Al comma 7 dell'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo le parole: «a suo carico» sono aggiunte le seguenti: «e dei propri conviventi».

Art. 21.

1. Le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'articolo 10-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della medesima legge n. 575, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990. Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal primo comma del citato articolo 10-*sexies* è assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato.

Art. 22.

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione.»

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.»

3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni ed enti pubblici o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti

privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.»

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

«12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo nonché ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo non sia prevalente rispetto all'impiego della mano d'opera.»

Art. 23.

1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-*sexies* della stessa legge n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-*bis* della medesima legge.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 24.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*
PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
91G8121



Milano, 29 Marzo 1991

Circolare Tecnica 12/91

Oggetto: Nuove misure in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Distribuzione: | BAI | DOTT. RATTI - DOTT.SSA PRETI |
| | BARCLAYS | DOTT. VINCENT - DOTT.SSA PEREGO |
| | BN | DOTT. SPAGNOLETTI - AVV. GEBBIA |
| | CBI FACTOR | AVV. BONDIOLI - AVV. BERTOLI - |
| | CENTRO | DOTT. GUIDUCCI |
| | | AVV. DEL FRATE - DOTT.SSA FRATI |
| | COMIT | DOTT. GHIDONI - DOTT. BRUSCIA |
| | CREDIT | DOTT. LOCONSOLE - DOTT. FOTI |
| | DESIO | RAG. BARBIERI - AVV. SODDU |
| | FACTOR IND. | RAG. REALI - DOTT.SSA CIVARDI |
| | FACTORIT | DOTT. FILIPPI - DOTT. CEREDA |
| | FIN-ECO | RAG. FACCHETTI - DOTT. PERNIGOTTO |
| | FINROMA | DOTT. VAZZA - DOTT. MANCINI |
| | FISCAMBI | DOTT. BURCHI |
| | GENERAL | RAG. CASAMASSIMA - AVV. MAZZEO |
| | IFITALIA | AVV. SCIUME' - DOTT. MUSSO - |
| | | SIG. NANNETTI - DOTT. CALLIGARO |
| | | RAG. TRUFFELLI |
| | MEDIO | DOTT. TANSINI - DOTT. SACCHI |
| | MONTE PASCHI | DOTT. STANGHELLINI - RAG. ZUIN |
| | | RAG. RONDINE |
| | SANPAOLO | SIG. HAIM - DOTT.SSA FERRO MILONE |
| | SELEFACTOR | DOTT. GUIDORIZZI |
| | SIFIND | DOTT. FURLOTTI - DOTT. CREMA |
| | | DOTT. BOTTINO |
| | SPEI | DOTT. LUZZATTO - DOTT. BERSANI |
| | SUD | DOTT. GRECO - DOTT. MANUTI |
| | AVV. G. DE NOVA | |

In allegato trasmettiamo un documento preparato dalla Commissione Tecnico-legale che integra ed aggiorna quanto comunicato nelle ns. precedenti Circolari Tecniche 4/90 e 9/91.

Presidenza e Segreteria:
Corso Europa, 13 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 7704217

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159

1

Nuove misure in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso

Si fa seguito alla Circolare Tecnica n. 4/90 di pari oggetto per fornire un aggiornamento sugli adempimenti previsti dalla normativa in esame a carico delle Associate nonché sui vincoli recentemente introdotti dal D.L. 4.1.1991 n. 2 - nella formulazione risultante dal nuovo Decreto Legge 8.3.1991 n. 72, che ne ha reiterato le norme con decorrenza 10.3.1991 - alla circolazione dei mezzi di pagamento.

Il complesso delle norme in materia di lotta alla criminalità mafiosa e di prevenzione del riciclaggio di denaro sporco attraverso l'attività finanziaria ha assunto ormai ampiezza e proporzioni tali da doversi considerare un dato permanente e di fondo del regolamento delle attività finanziarie, al di là di quella che può essere la sorte dei singoli provvedimenti che lo compongono e delle ulteriori modifiche che verranno in futuro apportate.

Le specifiche finalità che la normativa si propone, ancorché non ancora compiutamente conseguite, sono le seguenti:

- a) identificazione dei soggetti operanti nel campo della intermediazione finanziaria;
- b) controllo sull'attività svolta da tali intermediari;
- c) controllo sull'erogazione di denaro pubblico;
- d) controllo sulla circolazione dei mezzi di pagamento.

Mentre gli obiettivi elencati nei punti a), b), c) sono ancora lungi dall'esser raggiunti, il controllo sulla circolazione dei mezzi di pagamento deve ritenersi ottenuto con le norme dettate dal c.d. decreto anti-riciclaggio".

Prima di esaminare tali ultime norme, appare opportuno osservare che gran parte delle difficoltà che la normativa antimafia sta creando all'operatività corrente delle Associate è collegata all'imprecisa collocazione del settore che, essendo sfuggito sino ad oggi a precisi controlli istituzionali, risulta ora esposto a tutti quei gravami procedurali e burocratici che la nuova normativa ha introdotto per gli intermediari non soggetti al controllo della Banca d'Italia e/o della CONSOB. Ciò appare tanto più evidente ove si consideri la discrasia tra la definizione ampia della nozione di intermediari finanziari - potenzialmente abilitabili alla gestione dei trasferimenti di somme e titoli e quindi allo svolgimento di una funzione di "controllori" - contenuta nell'art. 4 del decreto anti-riciclaggio e le persistenti difficoltà in materia di riscossione dei pagamenti da parte degli Enti Pubblici nonché, da ultimo, ai problemi che si vanno presentando per quanto riguarda l'incasso di mezzi di pagamento.

Alla luce delle considerazioni generali sin qui esposte, si ritiene quindi necessario sottolineare l'esigenza di pervenire ad una definitiva regolamentazione del settore, che consenta di inquadrare le aziende che ne fanno parte come intermediari abilitati, facendone "soggetti controllori" piuttosto che controllati nell'ambito dell'attuale regime normativo.



In considerazione della persistente fluidità della situazione normativa - determinata dall'uso della decretazione d'urgenza, con conseguente reiterazione dei provvedimenti non convertiti - di seguito verranno esaminati solo i problemi più immediati connessi con l'applicazione della "normativa antimafia": la cosiddetta "certificazione antimafia" per la riscossione dei pagamenti degli Enti Pubblici e le norme anti-riciclaggio in materia di limitazioni all'uso di contanti e titoli al portatore, di registrazione dei movimenti finanziari nonché di controllo sugli intermediari finanziari.

1. Certificazione antimafia

Com'è noto, l'Assifact ha indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri apposito quesito volto ad ottenere un parere in merito all'obbligo delle società di factoring a produrre la certificazione in termini - o la documentazione necessaria per ottenerla - al fine di incassare somme dalle Pubbliche Amministrazioni a fronte di crediti pervenuti in cessione alle medesime società. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha girato il quesito al Ministero dell'Interno, che in data 5.1.1991 ha risposto confermando l'assoggettabilità delle società di factoring all'obbligo di certificazione sulla base di una interpretazione ampia della ratio della norma. Tale risposta, pur non avendo valore di interpretazione autentica, costituisce una importante conferma di un orientamento che si riscontra di frequente nella operatività quotidiana.

Va inoltre aggiunto che, decaduti per mancata conversione in legge il D.L. n. 324/1990 e n. 5/1991, il Governo ne ha sostanzialmente reiterato le norme in data 13.3.1991 con D.L. 13.3.1991 n. 76, confermando l'estensione dell'obbligo di acquisizione della certificazione antimafia relativamente a tutti gli amministratori, invece che al solo legale rappresentante. Deve quindi ritenersi confermato che, ove l'Ente Pubblico che richiede la certificazione non vi rinunci, la stessa dovrà essere prodotta per tutti gli amministratori in carica.

2. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore - registrazione dei movimenti di mezzi di pagamento

Passando ai contenuti specifici del decreto anti-riciclaggio, esso dispone, in sintesi che:

1. dal 11.3.1991 il trasferimento a qualsiasi titolo di somme complessivamente superiori a lire 20 milioni deve essere effettuato solo a mezzo di assegni bancari, postali o circolari recanti la clausola di non trasferibilità, bonifici bancari, carte di credito o di pagamento; fanno eccezione i trasferimenti tra intermediari abilitati (art. 1, 1° comma);
2. dal 11.3.1991 il trasferimento di titoli al portatore o di somme di contante di importo superiore a lire 20 milioni deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di intermediari abilitati (art. 1, 2° comma);



Ferma restando la validità civilistica dei trasferimenti effettuati in maniera difforme, le infrazioni a tali norme devono essere segnalate al Ministero del Tesoro dagli intermediari abilitati (l'azienda che accetta il versamento e quella che effettua l'estinzione del titolo) e comportano l'applicazione di sanzioni amministrative di importo dal 10% al 40% della somma irregolarmente trasferita. Va inoltre considerato che il limite dei 20 milioni si riferisce all'importo complessivo del trasferimento, il che porta a ritenere che possa configurarsi come un unico trasferimento anche quello disposto (p. es.) tramite più titoli di importo unitario inferiore, ma emessi nella medesima data e con il medesimo beneficiario.

Sotto il profilo pratico, va segnalato che allo stato attuale l'incasso di assegni non trasferibili intestati al cedente con l'apposizione della clausola "per conoscenza e garanzia" deve considerarsi infrazione alla norma sulla circolazione dei mezzi di pagamento; si ritiene invece praticabile - ferma restando la possibilità di valutazioni diverse da parte degli intermediari bancari attraverso i quali transitano gli assegni - l'incasso di titoli sulla base di apposita procura conferita dal cliente che preveda espressamente la facoltà di versamento sui conti bancari della procuratrice.

3. a far tempo dal 9.4.1991 tutti gli intermediari finanziari - abilitati o meno ad effettuare operazioni di trasferimento - devono registrare ogni trasferimento di mezzi di pagamento di importo complessivamente superiore a lire 20 milioni, provvedendo entro 30 giorni ad inserirne i dati in un unico archivio centralizzato (art. 2, 2° comma); l'omessa istituzione dell'archivio è punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno ed un'ammenda da 10 a 50 milioni di lire (art. 5, comma 4);
4. entro il 31.12.1991 l'archivio deve essere formato e gestito a mezzo sistemi informatici (art. 2, 2° comma) i cui standard verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro del Tesoro;
5. dal 1° gennaio 1992 tra gli elementi identificativi dei soggetti che operano trasferimenti di somme per contanti dovrà essere registrato anche il codice fiscale, qualora l'operazione sia effettuata per conto di un terzo occorrerà registrare anche il codice fiscale del terzo (art. 2, 2° comma);
6. dal 11.3.1991 è obbligatoria l'acquisizione di tutti i dati identificativi dei nuovi soggetti (intendendosi con ciò sia i dati identificativi del cliente, sia quelli dei suoi rappresentanti abilitati ad operare) con i quali si effettuano operazioni a carattere continuativo, ivi compreso il codice fiscale (art. 2, 2° comma);

Per quel che riguarda la collocazione delle società di factoring rispetto agli obblighi previsti dalla nuova normativa - che modifica il testo dell'art. 30 della legge 19.3.1990 n. 55 - va ricordato che esse sono già attualmente tenute all'obbligo di registrazione dei movimenti di mezzi di pagamento ai sensi del medesimo art. 30, comma 1 lett. d) in quanto partecipate da soggetti creditizi, a differenza di altri soggetti - p. es. le compagnie assicurative - che non venivano precedentemente indicati. Pertanto, pur essendo pacifico che esse non possono essere



considerate intermediari abilitati ex lege ai sensi dell'art. 4, 1° comma del Decreto - e rientrando quindi tra quegli ulteriori soggetti che possono essere abilitati con Decreto del Ministro del Tesoro su istanza degli stessi - si deve ritenere che permane per esse l'obbligo di registrazione dei movimenti di mezzi di pagamento con le modalità già adottate.

Va inoltre osservato che le novità introdotte dal nuovo decreto rispetto alla normativa precedente (inserimento dei dati in un archivio unico centralizzato entro 30 giorni dalla registrazione del movimento, registrazione estesa anche ai trasferimenti disposti a mezzo bonifico bancario) si applicano alle società di factoring con decorrenza dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del nuovo decreto, quindi dal 9.4.1991.

7. indipendentemente dalla qualifica di intermediari abilitati, tutti gli intermediari finanziari sono tenuti, a decorrere dal 25.3.1991, a segnalare al Questore del luogo dell'operazione qualsiasi operazione ritenuta, in base ad elementi obiettivi, sospetta di collegamento con uno dei reati di cui all'art. 648-bis C.P.; l'obbligo, sanzionato amministrativamente con l'applicazione di una pena pecuniaria, ricade sui responsabili delle dipendenze esterne e degli uffici che materialmente registrano le operazioni di trasferimento, che devono riferire "senza ritardo" al legale rappresentante dell'azienda o ad un suo delegato i quali effettuano la segnalazione al Questore ove non ritengano infondato il sospetto (art. 3); per le aziende che non dispongano di dipendenze esterne l'obbligo fa carico direttamente al legale rappresentante o ad un suo delegato;
8. è fatto inoltre obbligo - ancorché non sanzionato in alcun modo - agli intermediari finanziari di dotarsi di adeguate procedure di controllo al fine di evitare il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio.

3. Controlli sugli intermediari finanziari

Gli artt. 6-11 del D.L. 8.3.1991 n. 72 costituiscono un primo abbozzo di normativa di vigilanza sulle società finanziarie. Essi istituiscono dei requisiti soggettivi per gli operatori, per gli amministratori, sindaci e dirigenti delle società ed estendono ai soci ed agli esponenti delle società finanziarie i requisiti di onorabilità richiesti per soci ed esponenti degli istituti di credito.

La normativa in questione appare totalmente priva di disposizioni attuative che regolino le modalità ed i termini dell'istituzione degli elenchi presso la Banca d'Italia, delle comunicazioni da rendere da parte dei soggetti interessati nonché delle dichiarazioni da rendere in sede di iscrizione al registro delle imprese; inoltre il comma 12 dell'art. 6 precisa che le disposizioni dettate dal medesimo articolo non si applicano ai "soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali". Atteso quanto sopra e considerato che la legge n. 52/91 identifica un ambito soggettivo - quello delle società che esercitano "l'attività di cessione dei crediti" - sottoponendolo a vigilanza, si riterrebbe di poter escludere l'applicazione delle norme



di cui all'art. 6 alle società di factoring, ferma restando invece l'applicabilità delle norme di cui agli artt. 7, qualora si richieda l'abilitazione ad effettuare trasferimenti, 8 e 9, in materia di onorabilità dei soci e degli esponenti.

Peraltro, in questo contesto di scarsa chiarezza ed estemporaneità normativa e considerate le sanzioni previste in caso di inottemperanza agli obblighi istituiti dall'art. 6, si ritiene opportuno prendere contatto con la Banca d'Italia al fine di concordare una comune interpretazione di tali norme.

Milano, 27.3.1991

